

Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 47

(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.
2. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.